

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 15

Adunanza 30 aprile 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BUSSOLENO - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 252 – 15317/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E'assente l' Assessore CARLO CHIAMA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Bussoleno:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 21-11637 del 22/06/2009;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 4, 5 e 6 del 28/02/2011, n. 51 del 29/09/2011 e n. 31 del 27/09/2012, cinque varianti parziali al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 8 del 07/03/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 21/03/2013 (pervenuto il 26/03/2013), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 020/2013*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 6.762 abitanti nel 1971, 6.481 abitanti nel 1981, 6.612 abitanti nel 1991, 6.450 abitanti nel 2001 e 6.521 abitanti al 2010, dati che denotano un lieve incremento nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 3.710 ettari, dei quali 2.896 *ha* di montagna (circa 78% del territorio comunale) e 814 *ha* di pianura (22%). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 306 ettari con pendenze inferiori al 5%; 705 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (19% del territorio comunale) e 2.699 ettari (72% circa del territorio), presentano pendenze superiori al 25%;
- capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.955 *ha*, pari a circa il 53% del territorio comunale; parte del territorio comunale è interessato dalla "*Zona D.O.C. della Valsusa*"; 143 ettari sono interessati da produzioni tipiche di "*castanicoltura*" e a carattere "*vitivinicolo*";
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "*Bassa Val Susa e Val Sangone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2;
- è interessato da una sostenuta domanda di edilizia sociale;
- gerarchia dei centri: è classificato come "*Polo intermedio extrametropolitano*" (art. 19 del PTC2);
 - è individuato dal P.T.C. come centro storico di "*tipo C (di media rilevanza)*";
- appartiene alla Comunità Montana "*Valle Susa e Val Sangone*" (D.P.G.R. 83/2009);
- è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Collina Morenica di Rivoli*";
 - infrastrutture viarie e per la mobilità:
 - è attraversato dall'Autostrada del Frejus, dalla S.S. n. 24 del Monginevro, (ora di interesse provinciale nel tratto Susa - Torino), nonché dalle Strade Provinciali n. 207 di Mattie e n. 208 di Foresto;
 - è interessato dal tracciato della nuova linea ad Alta Capacità Torino - Lione;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia ed è presente una stazione;
 - è interessato dalla ciclostrada della Valle Susa (Rivoli - Alpignano - Bussoleno - Novalesa);
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia, il cui corso è di competenza del Magistrato del Po e dal Rio Gerardo; lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle acque pubbliche del Rio Bennomo, Rio Boine, Rio di Rocciamelone e Rio Moletto;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 229 *ha* di territorio e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di circa 6,904 Km di lunghezza;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia: la presenza nel territorio comunale di 54 movimenti franosi interessanti una superficie territoriale di circa 60 ettari; si rileva la presenza di numerosi punti di interferenza tra la dinamica fluviale e dei versanti con la viabilità provinciale; le aree inondabili in 68 *ha* con tempi di ritorno di 25-50 anni; frane attive areali (159 *ha*); crolli cartograficamente delimitabili; frane quiescenti areali (147 *ha*); n. 2 crolli diffusi e n. 1 crollo di limitate porzioni lapidee; n. 1 deformazione gravitativa profonda;
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e

3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;

- tutela ambientale:
- il territorio comunale è interessato, su una superficie di 1.494 *ha*, dal Biotopo di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10006 "*Orsiera Rocciavrè*" e BC10030 "*Oasi Xerothermiche della Val di Susa*";
- una porzione di 1.010 *ha* appartiene all'Area Protetta Regionale "*Parco naturale Orsiera Rocciavrè*" istituita con L.R. 30/05/1980, n. 60;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- agli articoli 43 "*Aree residenziali di completamento - Bs/Rc e B/Rc*" e 44 "*Aree residenziali di nuovo impianto - C*" delle Norme Tecniche di Attuazione, sono introdotte specificazioni e integrazioni finalizzate a rendere possibili interventi attuativi per garantire la funzionalità ecologica delle aree a verde privato;
- agli articoli 53 "*Attrezzature al servizio di insediamenti produttivi - D*" e 55 "*Aree per attività produttive esistenti a destinazione industriale/artigianale - Ds*" delle Norme Tecniche di Attuazione, sono introdotte specificazioni volte a regolamentare la realizzazione di fasce a verde con filari alberati esclusivamente per interventi di nuova costruzione o sostituzione edilizia, mentre tale prescrizione attuativa non viene richiesta nel caso di modesti ampliamenti o adeguamenti funzionali degli edifici produttivi esistenti;
- precisazioni agli articoli 81 "*Zone soggette a vincolo geomorfologico*" e 90 "*Classe IIIa: Aree in edificate ad altissima pericolosità geomorfologica*" delle N.T.A., volte a fornire chiarimenti relativi alla nozione di "carico antropico" e agli interventi ammissibili in Classe IIIb, trattandosi di Comune con P.R.G.C. adeguato al P.A.I., nel rispetto dei contenuti stabiliti dalla D.G.R. 7 aprile 2011, n. 31-1844 "*Indirizzi per l'attuazione del PAI: modifica della DGR 2-11830 del 28.07.2009 mediante sostituzione dell'allegato A e nuove disposizioni organizzative per l'espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell'ambito delle procedure di adeguamento al PAI.*";
- gli adeguamenti delle schede normative delle N.T.A.;
- la "*Relazione di compatibilità geologica*" relative ai contenuti previsti dalla Variante;

Alla Variante risulta allegata la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;

evidenziato che la "*Relazione Illustrativa*" della Variante contiene:

- la motivata determinazione di non assoggettabilità della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931/2008;
- la relazione di compatibilità con la disciplina vigente in materia di aziende a rischio di incidente rilevante;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione

immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

preso atto che il comma 3 dell'art. 89 "*Disposizioni transitorie*", L.R. n. 3 del 25/03/2013 (pubblicata sul BUR n. 13 del 28/03/2013) prevede: "*I procedimenti di formazione e approvazionedelle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17....della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.....* ";

constatato che la Variante parziale in oggetto è stata adottata con D.C.C. n. 8 del 07/03/2013 ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., antecedentemente alla data di entrata in vigore (12/04/2013) della L.R. 3/2013 e, pertanto, potrà concludere l'iter secondo le procedure previgenti;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10/05/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 23/04/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Bussoleno, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07/03/2013, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sopra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e*

loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Bussoleno la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta